



*Giustizia Amministrativa*  
*Tribunale Amministrativo Regionale*  
*per la Toscana*



*Cerimonia di inaugurazione dell' Anno giudiziario*  
*Firenze, 7 febbraio 2020*

*Presidente Manfred Atzeni*



1. Iniziamo con il per me gradito momento dei saluti alle Autorità presenti che con il loro intervento dimostrano la loro attenzione per l'andamento del servizio di cui siamo responsabili, e mi scuso anticipatamente perché non le cito tutte distintamente come sarebbe giusto.

Ringrazio in particolare il Ministro della Giustizia, che ci onora con la sua presenza e manifesta l'interesse del Governo per la nostra attività, interesse già testimoniato, al più alto livello, dalla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri alla cerimonia svoltasi a Palazzo Spada per la relazione del Presidente del Consiglio di Stato sull'attività della Giustizia Amministrativa.

Ringrazio il Sindaco di Firenze e gli altri Sindaci per la loro presenza, che costituisce testimonianza dell'attenzione degli enti locali nei nostri confronti.

Devo sottolineare come gli enti locali siano i maggiori fruitori del nostro servizio e il loro giudizio è da noi tenuto in alta considerazione. E nel ringraziare il signor Ministro e il signor Sindaco sento di ringraziare tutte le Amministrazioni, oggi autorevolmente rappresentate, i cui atti sono sottoposti alla nostra attenzione.

In particolare, saluto i responsabili dell'ordine pubblico, e in primo luogo, e per tutti, il Prefetto di Firenze; saluto poi i rappresentanti delle diverse Armi, che ci onorano con la loro presenza, unendo il nostro ringraziamento a quello che viene loro rivolto dal sentimento popolare. Un cordiale saluto ai colleghi delle altre giurisdizioni, e per tutti alla Presidente della Corte d'Appello, ai quali ci accomuna, e ci fa sentire vicini, l'impegno quotidiano per il rispetto della legalità.

1.1. Mi è sembrato giusto per dovere di ospitalità salutare per prime le Autorità che operano al di fuori della Giustizia Amministrativa, ma passo al gradito compito di salutare le Autorità che guidano il nostro plesso.

In primo luogo, ovviamente, saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio di Stato, Presidente Filippo Patroni Griffi, che, nonostante la gran messe di impegni, ci ha voluto onorare con la sua presenza. Ho il grande piacere di salutare il Collega (con la C maiuscola) che con grande autorevolezza guida il nostro plesso ma è anche inevitabile, per me, ricordare quel pomeriggio del 1984 nel quale abbiamo sostenuto, uno dopo l'altro, l'esame orale del concorso per diventare referendari di tribunale amministrativo; io sono stato esaminato per secondo, e ho dovuto quindi affrontare un metro di paragone di assoluta eccellenza; poi dimostrato dalla storia professionale del Presidente Patroni Griffi.

Peraltro la sua presenza mi impone una particolare cura nel pronunciare la mia relazione, dalla quale devono risultare le problematiche dell'attività quotidiana del Tribunale amministrativo della Toscana, offrendo i necessari spunti per l'esercizio dell'attività di guida, svolta dal Presidente del Consiglio di Stato, che, per legge, è presidente dell'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa.

Ringrazio il presidente Salvatore Mezzacapo, rappresentante del nostro Consiglio di Presidenza, e il nostro compagno di lavoro consigliere Pierpaolo Grauso, rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, per la quotidiana opera di tutela della nostra categoria professionale, nella comune ottica del miglioramento del servizio della giustizia amministrativa.

Ringrazio in particolar modo gli illustri colleghi che mi hanno preceduto in questo gravoso compito e che oggi ci onorano con la loro presenza.

1.2. Un ringraziamento alle Autorità religiose, di confessioni diverse, che abbiamo ritenuto doveroso invitare nel riconoscimento delle diverse forme con le quali gli uomini esprimono il loro sentimento religioso.

Mi associo, al riguardo, alle manifestazioni di condanna dell'intolleranza verso la diversità di credo religioso organizzate per la Giornata della Memoria dal Prefetto, dal Presidente del Consiglio Regionale della Toscana e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, che ha posto una targa a ricordo perenne degli avvocati che in applicazione delle infami leggi razziali sono stati cancellati dall'albo e mi rammarico ancora, e mi scuso, per non avere potuto partecipare.

Si è trattato di manifestazioni sempre encomiabili ma in questo momento particolarmente necessarie: oggi i mezzi di comunicazione, tradizionali e soprattutto non tradizionali sono pieni di inqualificabili richiami all'intolleranza, della quale fa parte l'intolleranza di genere, talmente sottovalutata da portare negli spettacoli televisivi, un tempo definiti per famiglia, autori che hanno inneggiato esplicitamente alla violenza sulle donne.

Trovo irresponsabile sottovalutare questi fenomeni, e ringrazio gli organizzatori di queste manifestazioni per la lezione che ci hanno impartito.

1.3. Un doveroso ringraziamento e riconoscimento al libero Foro e alle Avvocature dello Stato e degli enti pubblici senza i quali non esisterebbe giurisdizione; grazie per i preziosi contributi forniti con la vostra approfondita attività difensionale, grazie per i vostri commenti e

le vostre critiche che ci aiutano nello sforzo di migliorare il servizio che siamo chiamati ad offrire alla collettività nazionale.

Fra breve cercheremo poi di rendere più concreto il significato di queste parole dando attuazione all'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, in modo che la collaborazione fra Tribunale Amministrativo e Foro porti a individuare sistemi efficaci di contenimento dell'annoso problema dell'arretrato e dei tempi di erogazione del servizio giustizia amministrativa.

1.4. Infine, un ultimo ringraziamento alle Università, nostri attenti controllori che con le loro critiche e i loro approfondimenti scientifici ci stimolano a migliorare la qualità del nostro contributo, fornendo preziosi strumenti di crescita.

Di converso, chiedo alle Università di aiutarci nella implementazione dell'Ufficio del Processo, di cui parlerò più avanti.

Un aiuto per la diffusione, fra i neolaureati, di questo strumento di arricchimento professionale penso gioverebbe a noi, perché ci permetterebbe di migliorare la funzionalità dell'Ufficio stesso, ma anche alle Università, che offrirebbero agli studenti un ulteriore momento di formazione.

Pur senza lanciarmi in promesse che la quotidianità renderebbe difficile mantenere, manifesto il nostro desiderio di collaborazione nelle forme che sarà possibile individuare.

E' in progetto lo svolgimento, a Firenze, di uno dei convegni che l'Ufficio studi della Giustizia Amministrativa organizza con risultati di sempre maggiore interesse, che incrementano il prestigio anche scientifico del nostro plesso, e mi permetto di rivolgere un ringraziamento al consigliere Riccardo Giani, instancabile coordinatore dell'Ufficio studi.

Speriamo che quel progetto abbia compimento e che anche il TAR Toscana possa contribuire a quest'attività così prestigiosa.

Se così sarà, cercheremo certamente il coinvolgimento delle università toscane, nonché altre prestigiose collaborazioni.

Ricordo che nell'anno passato il nostro Tribunale ha ospitato, dando un proprio contributo, il convegno, organizzato dall'ANMA, dallo stimolante titolo "Serve ancora un giudice amministrativo? Riflessioni a settant'anni dalla Costituzione", una giornata di studio organizzata dall'Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti, e una visione pubblica della trasmissione, in diretta streaming, della manifestazione "open day della giustizia amministrativa" organizzata con il concorso della Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti.

2.1. Ma torniamo all'ambito interno al Tribunale.

Esprimo un ringraziamento di vero cuore ai presidenti delle Sezioni interne e a tutti i colleghi.

Posso affermare, con vero orgoglio, che costituiamo una squadra accomunata dallo spirito di servizio, dalla volontà di dare tutto il contributo di cui siamo capaci per assolvere al compito che ci è stato affidato.

E' chiaro che nel corso delle discussioni in camera di consiglio si confrontano opinioni diverse, le contrapposizioni possono anche essere vivaci ma ciò costituisce un arricchimento per tutti e penso che nessuno si senta mai sminuito ma anzi arricchito anche quando una sua tesi non è condivisa dal collegio.

Sottolineo, ancora una volta, l'esiguità del nostro numero.

Il recente concorso ha permesso di tappare il vuoto creato dal passaggio a funzioni presidenziali di un collega, il presidente Bernardo Massari, che ringrazio per il contributo che ha fornito fino a quando ha prestato

servizio presso questo Tribunale, con un'altra collega, giovane ma già esperta grazie all'attività presso altro Tribunale Amministrativo.

Di fatto l'arrivo dei vincitori del recente concorso non ha migliorato la situazione di questo Tribunale.

Il Consiglio di Presidenza ha infatti ritenuto di coprire il vuoto venutosi a creare per il trasferimento del collega Massari ma non ha disposto alcun incremento della nostra dotazione.

Attendiamo e chiediamo con forza gli ulteriori rinforzi, che non abbiamo ottenuto in questa occasione, con l'obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente alla società, nelle sue varie articolazioni.

2.2. Un ringraziamento vivissimo al Segretario Generale del T.A.R., ai funzionari e a tutto il personale amministrativo per l'intelligente, responsabile e anzi entusiasta partecipazione alle problematiche della nostra struttura, con risultati di eccellenza.

Non posso non sottolineare in questa sede la carenza di personale amministrativo che attualmente ammonta a otto unità su un totale di ventinove previste dalla dotazione organica.

Evidenzio anche la necessità di rivisitare la declaratoria di alcuni profili professionali, specie del personale ausiliario nell'ottica di consentirne un impiego più moderno ed efficiente, stante la sopravvenuta "obsolescenza" di talune attività proprie del profilo stesso (es: servizio fotocopie, servizio esterno di spedizione e ritiro della corrispondenza, archiviazione documentazione cartacea).

E' vero che l'utilizzo a pieno regime degli strumenti informatici e la razionale redistribuzione dei carichi di lavoro hanno consentito di fronteggiare – sia pure con difficoltà operative – la carenza di personale. Tale carenza comporta oggettive difficoltà organizzative, avuto riguardo al rilevante aumento ed alla complessità degli adempimenti



legati alla gestione e in particolare, nell'anno 2019, all'attività di gestione della contabilità - radicalmente innovata e che ha richiesto un impegno straordinario - all'attività contrattuale, agli adempimenti in materia di tutela della riservatezza oltre ai rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, adempimenti relativi ai procedimenti di spesa, al piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla gestione dell'immobile sede del T.A.R., alla gestione del contributo unificato anche in sede di contenzioso tributario.

Rilevo con compiacimento che nell'anno trascorso sono stati completati i lavori per l'efficientamento del servizio di accoglienza grazie all'attività del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche in qualità di Stazione appaltante e con il fondamentale contributo del Segretario generale.

Risultano in fase conclusiva i lavori per il miglioramento della sicurezza della sede e auspico che, a breve, tutte le migliorie previste nel contratto di locazione passiva siano portate a compimento in via definitiva.

Anche riguardo alla struttura amministrativa chiediamo con forza ai vertici della Giustizia Amministrativa di implementare adeguatamente le risorse attive presso la nostra Segreteria, anche approfittando del concorso per funzionari ora in svolgimento.

Consentitemi poi una segnalazione particolare alla problematica della tutela della riservatezza.

Approfitto della libertà che mi viene concessa dalla vecchiaia per affermare che troppo spesso questa giusta esigenza di tutela si trasforma in un mostro che complica in maniera assolutamente irragionevole qualsiasi buona pratica, e mi permetto di avanzare il sospetto che si stia

sparando con un cannone a una formica, con costi vivi e lungaggini che secondo me costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto all'obiettivo da raggiungere.

3. Nell'entrare nel merito degli argomenti di questa breve conversazione mi sembra doveroso ribadire che scopo della cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario non è offrire una passerella per gli operatori della giustizia amministrativa nella quale si presentano risultati sempre positivi e soddisfacenti.

E' invece il momento in cui gli organi della giustizia amministrativa presentano all'opinione pubblica i risultati del loro operato per giustificare la spendita di denaro pubblico – non molto in verità – connessa all'erogazione del servizio.

Dalle tabelle, sapientemente elaborate dalla Segreteria, risulta che il Tribunale Amministrativo per la Toscana nell'anno 2019 ha archiviato 2165 fascicoli, anche quest'anno, purtroppo, in leggera flessione rispetto agli anni precedenti; peraltro, i ricorsi pendenti sono ulteriormente diminuiti rispetto all'anno precedente; il dato attuale è costituito da 5174 ricorsi, e ricordo che il dato è sceso, grazie all'opera dei precedenti presidenti e di tutti i colleghi, da 8098 alla fine del 2014 per passare a 7578 nel 2015, 6712 nel 2016, 6139 nel 2017, 5684 nel 2018.

Sono certo che con il contributo offerto dai volontari che parteciperanno al programma di riduzione dell'arretrato il dato scenderà ulteriormente. 1608 ricorsi sono stati definiti con sentenza di merito (sentenze e sentenze brevi), delle quali 486 di accoglimento, totale o parziale e 464 di rigetto; altri sono stati definiti con sentenze di rito, di inammissibilità o difetto di giurisdizione e quant'altro.

Anche quest'anno posso riferire con un certo orgoglio, che nel 2019, a fronte di 1671 ricorsi pervenuti, 543 (il 32%) sono stati decisi nello stesso anno (dato costante rispetto al 2018).

Ricordo, ancora una volta, che alle sentenze di rito sono accomunate le declaratorie della cessazione della materia del contendere, nelle quali il Tribunale prende atto del fatto che la dialettica processuale, e magari le indicazioni che il Collegio ha fornito nel definire i procedimenti cautelari, hanno comportato un avvicinamento fra posizioni inizialmente contrapposte.

La categoria comprende anche le declaratorie della sopravvenuta carenza di interesse e quelle declaratorie della perenzione nelle quali, a parte i pochi casi di errori procedurali, registriamo vicende in cui il decorso del tempo ha fatto desistere le parti dalle loro pretese, condannando la controversia a morte per vecchiaia.

In entrambi i casi frequentemente si tratta di sentenze che acclarano come il sistema di giustizia non abbia raggiunto il proprio scopo, e sia stato abbandonato da chi originariamente si era rivolto ad esso con fiducia, affrontando spese; queste sentenze, insomma, accertano delle nostre sconfitte.

E' peraltro doveroso segnalare e apprezzare l'eccezionale sforzo, posto in atto da parte del personale delle Sezioni, che ci sta permettendo di verificare la permanenza dell'interesse per i ricorsi dal 2010 al 2013, pari a circa 540, che costituiscono gran parte dell'arretrato in materia di edilizia, a cui segue la fissazione della data di discussione di quelli per i quali l'interesse ancora permane.

Purtroppo, devo sottolineare come l'effettività del sistema di tutela sia pregiudicata quando l'Amministrazione cui è stato dato torto non

appella – come suo diritto – e non esegue la sentenza, in tal modo creando un momento di confusione davvero inaccettabile per i cittadini.

3.1. I ricorsi, e le sentenze, in materia di appalti pubblici hanno quasi la “maggioranza relativa” (per la precisione il terzo posto) del nostro contenzioso, nonostante il loro numero sia leggermente diminuito.

A mio avviso proprio la frequenza con la quale gli operatori economici si rivolgono al nostro servizio – la cui esistenza è peraltro imposta dalla normativa comunitaria – costituisce la dimostrazione della sua necessità, e di come questo sia visto come garanzia dell'imparziale concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Recentemente un autorevole esponente politico ha ripreso le tesi, ben note, a suo tempo sostenute dal presidente Prodi, nuovamente affermando che l'attività dei TAR nuoce all'economia nazionale.

Penso che il bisogno espresso da chi utilizza il nostro servizio sia la migliore risposta e aggiungo che continuo a non comprendere come questa opinione sia ammissibile alla luce della normativa europea.

Sottolineo nuovamente, poi, come questo Tribunale Amministrativo ponga tutto il suo impegno nel dare concreta applicazione al d.l. 90/2016, rispettando quei termini così impegnativi per la nostra organizzazione.

Sottolineo peraltro che i tempi per la definizione di queste controversie non consentono ulteriori accelerazioni: la tempestività dell'intervento non può andare a scapito dell'approfondimento indispensabile: non è certamente un processo basato su accertamenti sommari quello che può dare positivi contributi all'economia.

3.2. Settore di attività evidentemente connesso con il precedente è quello relativo alla realizzazione di opere pubbliche.

E' doveroso sottolineare come nell'anno trascorso proprio le nostre sentenze in materia di opere pubbliche hanno provocato le più vive polemiche; questo è vero, come ben noto a tutti, specialmente per l'intervento sulla procedura volta alla realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze.

Noi accettiamo serenamente le critiche che ci sono state mosse dalle parti cui abbiamo dato torto, che hanno esercitato un loro sacrosanto diritto.

Mi rammarico solo della protesta di quanti ci hanno criticato come disattenti rispetto al gran lavoro spiegato per impostare quella procedura.

Noi siamo ben consci dell'impegno posto dalle Amministrazioni anche nell'elaborazione di provvedimenti che poi incorrono nel nostro annullamento, ma il nostro dovere è quello di annullare gli atti che riteniamo non conformi al diritto, nonostante il rispetto che portiamo all'impegno delle Amministrazioni.

3.3. Altro settore che presenta numeri importanti è quello – in verità duplice – dell'urbanistica e dell'edilizia.

Si tratta di campi d'attività ovunque impegnativi, ma che pretendono un'attenzione moltiplicata nell'ambito di un gioiello come la Regione Toscana nella quale tutti i poteri pubblici sono chiamati alla tutela di questo straordinario patrimonio, non solo nazionale ma di tutta l'umanità, assicurando il coordinamento fra le esigenze di sviluppo e quelle, qui particolarmente pregnanti, di salvaguardia.

Nell'anno passato il nostro Tribunale è stato impegnato, fra l'altro, proprio nella controversia relativa alla modifica del regolamento urbanistico di Firenze, riguardo la quale abbiamo fatto ogni sforzo

perché la questione venisse decisa nei tempi più brevi consentiti, in modo da offrire un contributo di certezza agli interessati.

La controversia, come sapete, si è conclusa, in primo grado, con il rigetto del ricorso, ma il nostro intervento avrebbe avuto lo stesso significato anche se la conclusione fosse stata diversa.

Sempre a proposito di urbanistica rilevo che si tratta delle cause che si trascinano per più tempo, e spesso impegnano il Tribunale per più udienze; stiamo cercando di costruire dei sistemi che permettano di semplificare queste controversie, evitando la fissazione dell'udienza per la discussione delle cause nelle quali l'attività amministrativa è ancora in svolgimento, fissandola invece solo una volta accertata la loro attualità.

Di questo problema parleremo con il Foro nella riunione da indire ai sensi dell'art. 37.

3.4. Nel settore dei servizi ricordo come siamo stati impegnati nella risoluzione delle controversie relative alla disciplina del traffico degli autobus diretti all'Aeroporto di Pisa; in verità, molto si è mosso, ultimamente, in Toscana proprio nel campo dei trasporti pubblici, ma si tratta di controversie in gran parte definite in grado di appello.

Ovviamente, se saremo nuovamente chiamati a pronunciarci, come parrebbe da notizie di stampa, daremo il nostro contributo con tutto il nostro impegno.

3.5. Un altro campo di attività, assai rilevante anche sotto il profilo quantitativo, da sottolineare in quanto seguito con particolare attenzione dall'opinione pubblica e dal dibattito politico è quello relativo all'applicazione delle leggi che regolano la presenza in Italia dei cittadini di paesi estranei all'Unione Europea, sia quelli che si sono

visti negare il rinnovo del permesso di soggiorno, che quelli cd. “asilanti”.

L’ultimo anno ha infatti visto l’entrata in vigore delle novità legislative che introducono nuovi istituti o rafforzano quelli esistenti con lo scopo di migliorare la sicurezza delle città.

L’entrata in vigore dei “decreti sicurezza” ha portato a un incremento dei ricorsi in materia di accoglienza, essendo sensibilmente aumentato il numero di coloro che si vedono espulsi da una struttura di accoglienza per essersi visto negato lo stato di rifugiato e rilasciato un permesso “speciale”.

Anche in questo campo abbiamo dissentito da alcune impostazioni seguite dalle Amministrazioni, pur condividendo lo scopo delle determinazioni assunte, e anche questo settore di attività ci ha attirato delle critiche.

E’ chiaro che non spetta a noi individuare il necessario punto di equilibrio fra esigenze della sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali. Si tratta, ovviamente, di un compito del legislatore, ma spetta a noi tradurre le sue intenzioni nella realtà dei casi specifici che ci vengono sottoposti concretizzando, volta per volta, le scelte compiute dal legislatore.

3.6. Un ulteriore richiamo alla difesa dell’ambiente, settore governato da una normativa particolarmente complessa; sottolineo la sua connessione, nella nostra realtà, con quello delle concessioni, particolarmente delle cave di marmo, recentemente tornate all’attenzione dei nostri processi.

Tali questioni investono varie problematiche da quelle ambientali, di tutela del territorio, del paesaggio, a quelle più strettamente attinenti lo sfruttamento di ciascun agro.

In materia va segnalata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a) della L. R. n. 35/2015 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto prevede un medesimo trattamento per situazioni che appaiono diverse tra loro, sollevata con l'ordinanza 600 del 23 aprile 2019 nel ricorso 1176/2018.

E' d'obbligo, poi, segnalare il vivace contenzioso che si sviluppa in materia di impianti di smaltimento rifiuti.

3.7. Richiamo poi il settore del conferimento di insegnamenti universitari nel quale il contenzioso rimane assai nutrito.

Pur senza un espresso obbligo di legge stiamo cercando di definire questi processi in tempi ragionevolmente brevi in quanto consci del ruolo nevralgico dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica per lo sviluppo della società nazionale.

3.8. E sempre in tema di istruzione continua il vivace contenzioso in tema di risultati scolastici degli alunni.

Ribadisco la mia perplessità, allo scopo di fornire agli interessati uno strumento per controbattere ai miei dubbi.

Normalmente la disamina di un provvedimento amministrativo si basa sulla ricostruzione di come si è formata la volontà dell'Amministrazione e come questa si è cristallizzata in un atto.

Il procedimento può – di norma – essere ripetuto e il passaggio del tempo può incidere sull'attualità della controversia ma non fa venir meno la possibilità di prendere in esame l'operato dell'Amministrazione.

I giudizi in materia di rendimento scolastico si basano, invece, sul risultato di una convivenza che si è protratta per uno o più anni scolastici e prendono atto di uno sviluppo della personalità progressivo



che certo non può essere integralmente compreso nel solo voto numerico.

A mio avviso, è quindi quasi impossibile valutare *a posteriori* la congruità di un giudizio che presuppone un'esperienza di vita in comune durata uno o più anni scolastici; inoltre, troppo spesso le impugnazioni hanno questo contenuto: siccome l'offerta formativa non è stata sufficiente l'alunno deve essere promosso.

Ritengo questo assioma davvero illogico, quanto meno quando si è superata la scuola dell'obbligo.

Spesso poi questo ragionamento viene rafforzato con considerazioni relative a situazioni di difficoltà dell'alunno enfatizzate fino a dar loro la consistenza di veri stati patologici.

Si giunge quindi ad utilizzare il meritevole sforzo del legislatore e dell'amministrazione scolastica per aiutare chi presenta obiettive difficoltà, a mio avviso motivo d'orgoglio per la nostra Nazione, come strumento per consentire a chi non ha recepito il messaggio educativo, a chi non dedica gli indispensabili impegno e dedizione allo studio, di ottenere il cosiddetto pezzo di carta senza esserselo meritato.

So che taluni orientamenti, specie cautelari, del Consiglio di Stato hanno dato sostegno all'impostazione che ora critico, ma lo sforzo dialettico fra giudice di primo grado e giudice d'appello mi sembra in questo caso doveroso.

La scuola ha la missione di formare cittadini migliori e dotati di adeguate competenze.

Non condivido impostazioni volte solo a conseguire senza merito il cosiddetto pezzo di carta, spesso sulla base di errori meramente formali del consiglio di classe, mai contrapposti alla valutazione dell'impegno dello studente.

4. Le statistiche danno conto di come l'impegno di questo Tribunale abbia portato, nell'anno 2019, a un'ulteriore diminuzione dell'arretrato, nonostante il contenzioso che pende di fronte a noi sia particolarmente qualificato e impegnativo.

Un ulteriore passo in questa direzione virtuosa viene fornita dalle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, e ringrazio i colleghi che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare all'iniziativa e il personale amministrativo che fa fronte a un rilevante impegno aggiuntivo.

Penso, peraltro, che la qualità del servizio del Tribunale non possa essere misurata nei termini puramente numerici descritti dalle statistiche relative all'abbattimento dell'arretrato e ai tempi medi di definizione delle controversie.

E' vero che la giustizia non può essere definita tale quando i suoi tempi sono irragionevolmente dilatati ma le pronunce del giudizio amministrativo si inseriscono nel dialogo fra amministrazione e amministrati e sono quindi destinate a condizionarne gli sviluppi.

Per questo motivo intendo dare conto, sinteticamente, di alcune delle pronunce di maggior rilievo, pubblicate da questo Tribunale nel corso del 2019; in allegato a questa relazione troverete poi una più ampia sintesi e ulteriore materiale.

La raccolta è stata curata dai tirocinanti, addetti all'Ufficio del Processo, con il coordinamento del collega Pierpaolo Grauso.

# **RACCOLTA DI SENTENZE E ORDINANZE DEL TAR TOSCANA**

**ANNO 2019**

**a cura dei dottori Andrea Mereu, Alberto Sedoni e Irene Addolorato, tirocinanti**

**Coordinamento del Consigliere Pierpaolo Grauso**

## **PARTE I**

### **SENTENZE**

#### **ACCESSO AI DOCUMENTI/SILENZIO**

##### **1) Tar Toscana, Sezione III, 17 aprile 2019, sentenza n. 577**

Con specifico riferimento ai documenti inerenti alla fase esecutiva dei contratti pubblici si applica l'istituto dell'accesso ordinario ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Nella materia degli appalti e dei contratti pubblici l'accesso ordinario e quello c.d. civico hanno un diverso ambito di operatività e grado di profondità. Per quanto concerne gli atti e documenti della fase pubblicistica del procedimento, oltre all'accesso ordinario è consentito anche l'accesso civico generalizzato, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Per quanto riguarda invece atti e documenti della fase esecutiva del rapporto contrattuale tra stazione appaltante ed aggiudicataria, l'accesso ordinario è consentito nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

##### **2) Tar Toscana, Sezione I, 26 aprile 2019, sentenza n. 615**

L'estrazione e la visione delle pratiche giacenti presso un ente pubblico non possono essere soggette ad alcun costo ulteriore rispetto a quello stabilito per la riproduzione.

Deve essere annullata la delibera della Giunta comunale che assoggetta l'estrazione e la visione di atti giacenti presso l'ente ad una tariffa superiore ai meri costi di riproduzione, in violazione del principio della gratuità del diritto di accesso sancito dall'art. 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990. La facoltà delle amministrazioni comunali non può spingersi fino ad elidere il principio di gratuità dell'accesso, in quanto gli oneri per la visione delle pratiche, per la parte eccedente i costi di riproduzione, deve essere finanziata attraverso la fiscalità, senza che sia possibile trasferirne il costo sul cittadino, istituendo una vera e propria tassa *extra ordinem*.

##### **3) Tar Toscana, Sezione III, 12 novembre 2019 sentenza, n. 1521**

Nella portata applicativa del silenzio-assenso fra amministrazioni ex art. 17-bis, legge n. 241/1990 non ricadono le domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004.

Il silenzio serbato dalla Soprintendenza rispetto ad una domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria - la cui concretizzazione si ha nella mancata adozione, nel termine di 90 giorni, del parere vincolante *ex art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004* - determina la formazione del silenzio inadempimento, stante la peculiarità di una situazione in cui rileva l'illiceità derivante dall'omesso controllo preventivo di compatibilità paesaggistica.

#### **4) Tar Toscana, Sezione II, 20 dicembre 2019, sentenza n. 1748**

Non può essere riqualficata in giudizio la domanda di accesso per la quale ha optato il richiedente in via amministrativa.

L'accesso ai documenti amministrativi si articola in tre istituti aventi oggetto diverso e riguardanti fattispecie specifiche: l'accesso documentale *ex artt. 22 ss., legge n. 241 del 1990*; l'accesso civico concesso a "chiunque" per ottenere documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione *ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013*; l'accesso civico generalizzato concesso senza limiti, quanto alla legittimazione soggettiva, relativamente ai documenti non assoggettati all'obbligo di pubblicazione, *ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013*.

Ognuno di tali istituti opera nel proprio ambito di azione senza assorbimento della fattispecie in un'altra, e senza abrogazione tacita o implicita ad opera della disposizione successiva. Laddove, quindi, il richiedente abbia espressamente optato per un modello è precluso all'Amministrazione qualificare diversamente l'istanza di accesso; né questa potrà essere convertita in corso di causa, essendosi l'oggetto del contendere radicato su una specifica richiesta e sulla relativa risposta negativa dell'ente pubblico.

### **APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI**

#### **1) Tar Toscana, Sezione I, 9 gennaio 2019, n. 53**

Le imprese partecipanti ad una gara hanno l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, rendendo edotta la stazione appaltante di tutte le circostanze rilevanti ai fini della stipula del contratto.

La mancata dichiarazione da parte dell'impresa del rinvio a giudizio di un proprio amministratore per fatti di grave rilevanza penale connessi allo specifico settore dei contratti pubblici, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dall'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, né dalla modulistica predisposta dall'amministrazione, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell'impresa, con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che, previa adeguata motivazione, ne abbia vagliato l'incidenza sulla moralità professionale.

#### **2) Tar Toscana, Sezione III, 1° febbraio 2019, sentenza n. 165**

La verifica dell'offerta vincitrice circa il rispetto dei minimi salariali *ex art. art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016*, non costituisce procedimento di verifica dell'offerta anomala.

La verifica effettuata dalla stazione appaltante, circa il rispetto dei costi della manodopera non ricade nel procedimento di verifica della offerta anomala (art. 97, comma 5), in quanto il rinvio operato dall'art. 95, comma 10 è limitato all'art. 97, comma 5, lett. d).

Conseguentemente non è richiesto, come invece lo è per la verifica dell'offerta anomala, l'instaurarsi di alcun contraddittorio, potendo l'amministrazione procedere per l'immediata esclusione dell'offerta vincitrice.

### **3) Tar Toscana, Sezione I, 11 febbraio 2019, sentenza n. 224**

Deve essere adeguatamente motivata la scelta discrezionale della stazione appaltante di non frazionare l'appalto in più lotti.

Posto che non può essere messa in dubbio la legittimazione ad agire da parte di quelle PMI – vale a dire le imprese *lato sensu* di minori dimensioni, come definite dall'art. 3, lett. *aa*), del d.lgs. n. 50/2016 – che deducano espressamente di non aver potuto partecipare ad una gara a causa della mancata suddivisione in lotti dell'appalto, la stazione appaltante ha l'obbligo di fornire un'adeguata motivazione qualora decida di derogare al disposto dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, accorpendo più lotti. Trattasi, peraltro, di una scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria.

### **4) Tar Toscana, Sezione II, 3 aprile 2019, sentenza n. 491**

L'art. 186-bis della legge fallimentare, nella parte in cui esclude che le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale possano partecipare quali mandatarie di R.T.I. alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, deve ritenersi implicitamente abrogato, sulla base del criterio cronologico, ad opera del combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lett. *b*) e 110 del d.lgs. n. 50/2016.

Le cause di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, sotto il profilo (della mancanza) dei necessari requisiti soggettivi, sono stabilite dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. La disposizione di cui al comma 5, lett. *b*) del medesimo statuisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, possono partecipare a una gara d'appalto le imprese che si trovino nello stato di "concordato con continuità aziendale". Al contrario, l'art. 186-bis della legge fallimentare dispone che alle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale è interdetto partecipare alle gare d'appalto quali mandatarie di un raggruppamento temporaneo di imprese.

La disposizione della legge fallimentare è venuta alla luce con il decreto legge 23 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. La norma di cui all'articolo 80, comma 5, lett. *b*) del Codice dei contratti pubblici è invece venuta alla luce con il d.lgs. n. 50/2016 e, quindi, successivamente alla prima. Pertanto la prima norma deve ritenersi implicitamente abrogata, in base al criterio cronologico di soluzione dei conflitti tra norme.

### **5) Tar Toscana, Sezione III, 26 giugno 2019, sentenza n. 955**

L'obbligo di dichiarare la condanna subita per le violazioni stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, da cui non discenda la pena accessoria del divieto a contrarre con la PA, ha una rilevanza temporale di tre anni decorrenti dal suo accertamento definitivo.

Deve essere dichiarato illegittimo il provvedimento con cui la stazione appaltante ha disposto l'esclusione postuma della società aggiudicataria da una gara, bandita nel corso del 2018, per

“grave illecito professionale” a causa di una condanna per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni colpose). L’art. 80, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 50/2017, deve essere infatti interpretato nel senso che l’incapacità di contrattare con la PA ha una durata temporale di tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 80, ove non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato da cui discenda la pena accessoria del divieto a contrarre.

#### **6) Tar Toscana, Sezione III, 12 luglio 2019, sentenza n. 1080**

Una consultazione preliminare di mercato non ha ragion d’essere nella misura in cui, anziché verificare l’effettiva ampiezza dell’offerta di beni e servizi in un determinato segmento di mercato, l’amministrazione procedente vi ammetta le sole imprese delle quali sia già nota la potenziale idoneità ad aggiudicarsi il futuro affidamento contrattuale.

Deve essere annullata un’indagine preliminare di mercato che richieda ai partecipanti un requisito notoriamente posseduto solo da alcuni operatori di mercato, nella specie, i produttori di apparecchi elettromedicali o i manutentori ad essi collegati, con esclusione dei manutentori “indipendenti”. Questa circostanza vanifica la stessa indagine, il cui esito è conosciuto in partenza, nel senso che all’aggiudicazione dei servizi di manutenzione delle diverse apparecchiature potranno concorrere utilmente solo i rispettivi produttori o manutentori collegati, gli unici cioè ad avere la disponibilità dei dispositivi necessari per operare efficacemente sulla strumentazione sanitaria.

#### **7) Tar Toscana, Sezione III, 12 luglio 2019, sentenza n. 1081**

Ai fini del requisito motivazionale, l’articolazione dei macro-parametri valutativi dell’offerta in molteplici sotto-criteri di valutazione impone al giudizio della commissione di esprimersi esplicitamente su quest’ultimi.

A fronte di un bando di gara che articola i macro-parametri valutativi dell’offerta in molteplici sotto- criteri di valutazione - ciascuno di essi corrispondente a specifiche caratteristiche e funzionalità del prodotto oggetto di competizione -, non soddisfa il requisito di adeguatezza della motivazione il giudizio numerico espresso dalla commissione che si riferisca esclusivamente ai primi, senza pronunciarsi, né in termini numerici, né in termini verbali espliciti, sui sotto-criteri di valutazione.

Il giudizio numerico unitario riferito ai diversi elementi di valutazione non permette di comprendere quale o quali dei molteplici criteri di valutazione previsti per ciascun elemento abbiano orientato in un senso o nell’altro il giudizio della commissione, determinando con ciò l’impossibilità di esercitare il controllo sulla congruità dei giudizi espressi dalla commissione, circostanza che vizia l’intero processo di valutazione delle offerte, la graduatoria finale e l’aggiudicazione.

#### **8) Tar Toscana, Sezione III, 29 luglio 2019, sentenza n. 1162**

La clausola della legge di gara che non prevede alcun limite al numero dei lotti aggiudicabili al medesimo concorrente costituisce una scelta discrezionale rispondente alle esigenze ritenute volta per volta prevalenti dalla stazione appaltante.

La formulazione letterale dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 sottintende l'esistenza di una regola generale, quella dell'assenza di limiti al numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, cui la stazione appaltante ha la facoltà di derogare in relazione alle proprie necessità. Stabilire un numero massimo di lotti da aggiudicare per offerente espone la stazione appaltante al rischio di cartelli fra gli operatori, finalizzati alla ripartizione delle quote di mercato (e al condizionamento dei prezzi), a maggior ragione quando si tratti di pochi lotti di importo elevato. D'altra parte, un consistente numero di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente favorisce le grandi imprese, in grado di sfruttare le economie di scala, a scapito di quelle di minori dimensioni.

#### **9) Tar Toscana, Sezione III, 30 ottobre 2019, sentenza n. 1469**

Il giudice amministrativo ha l'obbligo di pronunciarsi prioritariamente sull'impugnazione principale.

La trattazione del ricorso principale è ineludibile, quale che sia la situazione determinatasi nell'ambito della procedura di affidamento, non essendovi ragioni che impongano la trattazione prioritaria del ricorso incidentale, ancorché diretto a far valere una causa di esclusione a carico del ricorrente principale. Il rigetto dell'impugnazione principale comporta infatti l'assenza di interesse, anche solo strumentale, alla decisione del ricorso incidentale, il cui esame – in ossequio ai principi di speditezza che connotano il rito delle controversie in materia di contratti pubblici – dovrà pertanto essere condotto nella sola ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

#### **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - Distributori di carburante, impianti pubblicitari, campeggi, stabilimenti balneari, ecc.**

##### **1) Tar Toscana, Sezione III, 14 agosto 2019, sentenza n. 1179**

Sui requisiti della motivazione in materia di provvedimenti successivi alla presentazione di una S.C.I.A.

Non è sufficiente ai fini della motivazione, né produce effetti ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 241/1990, la dicitura “*chiusura negativa*” risultante dal portale telematico del SUAP di un Comune e riferita a una S.C.I.A. avente a oggetto lo svolgimento di un'attività economica (nella specie, gestione di parcheggi e autorimesse), ancorché lo stesso portale segnali l'esistenza di alcuni pareri endoprocedimentali, non resi tuttavia consultabili. D'altro canto, la “*chiusura negativa*” della pratica costituisce di per sé sola un esito ambiguo che, non esprimendo un contenuto dispositivo, neppure permette di identificare con certezza se e quale potere l'amministrazione abbia inteso esercitare, fra quelli ad essa riconosciuti dalla legge a fronte dell'avvenuta presentazione della S.C.I.A..

#### **CARABINIERI – struttura e personale**

##### **Tar Toscana, Sezione I, 28 giugno 2019, sentenza n. 976**

Responsabilità disciplinare del militare, diritto di espressione.

La divulgazione di notizie relative ai disservizi verificatisi presso locali dell'Arma, quale per esempio il malfunzionamento di un impianto idrico, non soddisfa il carattere di argomento

“riservato di interesse militare o di servizio” richiesto dall’ art. 1272, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. *uuu*) del d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, affinché possa ritenersi legittima una limitazione della libertà di espressione del militare.

## **DEMANIO STATALE, REGIONALE - Alienazione, concessione, beni culturali e del paesaggio**

### **1) Tar Toscana, Sezione III, 10 dicembre 2019, sentenza n. 1689**

Nell’ipotesi di alienazione, da parte dello Stato, di beni immobili di rilievo culturale si applicano cumulativamente le disciplina di cui agli artt. 1, comma 437, della legge n. 311/2004 (diritto di opzione) e 60 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 (diritto di prelazione).

Il diritto di opzione previsto dall’art. 1, comma 437, della legge n. 311/2004 e quello di prelazione disciplinato dagli artt. 60 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 si differenziano, oltre che per natura giuridica e presupposti, per l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, costituendo il primo un istituto di carattere generale, riguardante tutti i beni immobili di proprietà dello Stato, riservato a Regioni ed enti locali territoriali; il secondo invece si applica ai soli beni culturali ed è esercitato dal Ministero competente, salva rinuncia e trasferimento della relativa facoltà all’ente territoriale interessato. Inoltre, a differenza dell’opzione, la prelazione deve essere esercitata motivatamente con riferimento alle finalità di valorizzazione culturale del bene, e richiede la contestuale indicazione delle risorse finanziarie da porre a copertura dell’acquisto.

Laddove l’alienazione abbia ad oggetto beni immobili di rilievo culturale, le due discipline si applicano cumulativamente, afferendo ad autonomi profili di interesse generale cui la legge assegna comunque preminenza. Né può dirsi che le esigenze tutelate dalla prelazione sui beni culturali siano ugualmente soddisfatte dal diritto di opzione riconosciuto dall’art. 1, comma 437, cit., in senso contrario deponendo, su tutto, l’esiguità del termine assegnato per l’esercizio dell’opzione (quindici giorni) a fronte di quello previsto per l’esercizio della prelazione (sessanta giorni), la cui ampiezza si giustifica con la maggiore complessità del meccanismo procedimentale e riflette la peculiare delicatezza degli interessi coinvolti.

## **EDILIZIA E URBANISTICA**

### **1) Tar Toscana, Sezione I, 27 maggio 2019, sentenza n. 791**

La valutazione di impatto ambientale è illegittima qualora lo studio di alcuni aspetti di rilevanza ambientale venga demandato alla successiva fase della progettazione esecutiva.

L’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 ammette che la valutazione di impatto ambientale contenga prescrizioni eventuali e accessorie attinenti alla fase di esecuzione del progetto e non riguardanti aspetti che avrebbero dovuti essere valutati e risolti in sede di VIA, la quale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente sul sacrificio in concreto imposto all’habitat rispetto all’utilità socio-economica perseguita. Sicché quest’ultima deve essere dichiarata illegittima per difetto di istruttoria qualora venga rinviata alla fase esecutiva l’assunzione di scelte progettuali astrattamente idonee ad alterare l’ecosistema interessato dall’opera, ovvero a impattare sulle componenti ambientali o sui rischi derivanti dall’esecuzione del progetto.



## **2) Tar Toscana, Sezione I, 27 maggio 2019, sentenza n. 798**

Il danneggiato deve provare rigorosamente il danno, sia patrimoniale, sia non patrimoniale, a lui derivante da attività amministrativa illegittima.

Quanto alle poste risarcitorie relative al danno patrimoniale, il ricorrente ha l'onere di dimostrare il pregiudizio derivante dal presunto illegittimo comportamento dell'amministrazione intimata sia sotto il profilo del danno emergente – consistente nella diminuzione reale del suo patrimonio -, sia sotto quello del lucro cessante, relativo alla perdita di un'occasione di guadagno. Se per la prima voce di danno (quello emergente) non si pongono particolari problemi nell'assolvimento dell'onere della prova, essendo sufficiente documentare le spese sostenute, per la seconda (lucro cessante) l'interessato, per avere accesso al risarcimento, deve dimostrare non solo che la sua sfera giuridica ha subito una diminuzione per effetto dell'atto illegittimo, ma anche che non si è accresciuta nella misura che avrebbe raggiunto se il provvedimento viziato non fosse stato adottato o eseguito.

Con riferimento invece ai danni non patrimoniali, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. induce ad affermarne la risarcibilità anche quando non sussista un fatto-reato, né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, purché sussistano tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi.

## **3) Tar Toscana, Sezione III, 17 luglio 2019, sentenza n. 1113**

L'annullamento del permesso a costruire originario comporta l'invalidità derivata a effetto caducante automatico dei titoli abilitativi che su di esso vadano a innestarsi.

L'annullamento del permesso di costruire si riverbera anche sulla successiva S.C.I.A. in variante, la quale è per sua natura priva di autonomia, nel senso che presuppone, per poter essere eseguita, l'esistenza di un titolo legittimo. Sicché, qualora quest'ultimo venga annullato, la sua illegittimità non può non riverberarsi sulla successiva attività edificatoria oggetto di S.C.I.A., travolgendo l'intero intervento in virtù del rapporto di ideale continuità fra i titoli edilizi succedutisi nel tempo.

## **4) Tar Toscana, Sezione III, 6 novembre 2019, sentenza n. 1487**

Non è configurabile la lottizzazione abusiva qualora l'attività illecita si riferisca soltanto ad alcune unità immobiliari di un complesso più ampio.

Non sussiste la lottizzazione abusiva qualora l'attività illecita riguardi solamente alcune unità immobiliari di un complesso più ampio e non si sia perciò verificato quel radicale scostamento dall'ordine pianificato, che distingue la lottizzazione abusiva dalla concomitanza di abusi individuali, fermo restando che questi ultimi, ove accertati, potranno essere autonomamente sanzionati dall'amministrazione comunale.

## **5) Tar Toscana, Sezione III, 10 dicembre 2019, sentenza n. 1688**

L'amministrazione ha un dovere collaborativo nell'escussione del contributo di costruzione garantito da fideiussione.

Il versamento in ritardo da parte del debitore principale del contributo di costruzione garantito da fideiussione non riattiva il potere sanzionatorio dell'amministrazione, laddove detta garanzia è stata prestata sulla base di una norma di legge - nel caso di specie l'art. 128, comma 5, della legge regionale toscana n. 1/2005 - che al potere per l'amministrazione di escutere immediatamente e direttamente il fideiussore all'indomani della scadenza del termine per il pagamento, affiancava il divieto di applicare sanzioni per il detto ritardo.

Vi è pertanto un dovere collaborativo dell'amministrazione, la quale è tenuta ad agire immediatamente per l'escussione del dovuto presso il fideiussore, obbligo sancito dalla norma in questione con l'utilizzo del verbo "escutere" all'indicativo presente.

#### **6) Tar Toscana, Sezione I, 12 dicembre 2019, sentenza n. 1694**

Il centro storico di una città d'arte non costituisce *ex se* un bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.

Il centro storico di una città d'arte non costituisce *ex se* un'unità trascendente i singoli edifici che lo compongono, tale da potersi fregiare della qualifica di bene culturale *ex art.* 10 del d.lgs. n. 42 del 2004. Difatti, possono annoverarsi fra i beni culturali di cui all'art. 10 del Codice Urbani le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, ma non indiscriminatamente tutti gli edifici facenti parte del centro storico di una città d'arte.

Orbene, questa circostanza, assieme all'inserimento di una città nell'elenco UNESCO, si pone certamente quale ostacolo ad operazioni di radicale trasformazione del tessuto urbano, anche laddove non sussistano specifici vincoli di carattere culturale e paesaggistico. Tuttavia, deve escludersi che le uniche forme di intervento ammissibili per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico siano la manutenzione e il risanamento conservativo, non esistendo un divieto assoluto di mutamenti delle destinazioni d'uso, recuperi di superfici o di volumi nel rispetto delle sagome esistenti.

### **ELEZIONI – Comuni e Province**

#### **1) Tar Toscana, Sezione II, 12 dicembre 2019, sentenza n. 1692**

Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la volontà dell'elettore si manifesta più efficacemente esprimendo il voto di preferenza, che denota la conoscenza del candidato prescelto.

Per quanto concerne i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la scheda elettorale con croce segno sul simbolo di una lista ed espressione del voto di preferenza nel riquadro della medesima lista per un candidato consigliere appartenente a quella concorrente deve ritenersi integralmente nulla, non essendo possibile riscontrare la volontà dell'elettore. In questi casi non è applicabile il principio del *favor voti*, in quanto considerare inefficace l'espressione di preferenza e valido il voto di lista non salvaguarderebbe la volontà dell'elettore.

#### **2) Tar Toscana, Sezione II, 17 dicembre 2019, sentenza n. 1726**

Nei Comuni con popolazione maggiore di 10.000 abitanti la scheda elettorale recante un voto per una certa lista e, nel relativo riquadro, una preferenza per un candidato consigliere di una lista concorrente, è valida per il Sindaco, ma è inefficace quanto al voto di preferenza.

Per quanto concerne i Comuni con più di 10.000 abitanti, essendo ammesso il voto disgiunto, le schede recanti il voto per il simbolo di una lista e, nel relativo riquadro, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale di altra lista, devono essere considerate valide per il Sindaco e la lista a lui collegata, ma inefficaci relativamente al voto di preferenza. Difatti, si applica l'art. 57, comma 7, del d.p.r. n. 570/1960, per il quale *“sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”*.

## **ESECUZIONE DEL GIUDICATO**

### **1) Tar Toscana, Sezione I, 26 marzo 2019, sentenza n. 433**

Sussiste la violazione o l'elusione del giudicato qualora la PA non si sia adeguata ad un obbligo assolutamente puntuale derivante dalla sentenza di merito.

Qualora il giudice amministrativo abbia statuito degli obblighi puntuali e vincolati di comportamento – nel caso di specie riguardanti l'impossibilità radicale di considerare, nell'ambito di una selezione pubblica di esperti linguistici, alcuni titoli ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai corsi di perfezionamento e aggiornamento nel campo della didattica – è esclusa, in sede di riedizione del potere, qualsiasi discrezionalità da parte dell'amministrazione pena, altrimenti, la violazione o l'elusione del giudicato.

Deve pertanto essere dichiarato nullo il decreto rettorale per la nomina di un collaboratore esperto di una lingua straniera, avendo l'Università nuovamente valutato quei titoli, in violazione del giudicato formatosi sul punto.

### **2) Tar Toscana, Sezione II, 17 giugno 2019, sentenza n. 844**

Il giudice dell'ottemperanza detiene l'esclusivo compito di verificare l'esatto adempimento da parte della PA dell'obbligo di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può integrare la sentenza del Tribunale ordinario che, condannando l'amministrazione al risarcimento dei danni, non abbia disposto alcunché sulle modalità di capitalizzazione dei ratei futuri della rendita. L'attribuzione di un diritto ulteriore rispetto a quello risultante dall'esatta esecuzione della sentenza determinerebbe, infatti, la spendita di attività cognitoria, che non può ritenersi ammissibile, in quanto verrebbe ad invadere la giurisdizione del giudice ordinario.

## **SERVIZI PUBBLICI - elettricità, gas, telecomunicazioni, trasporti (organizzazione e tariffe)**

### **1) Tar Toscana, Sezione I, 18 marzo 2019, sentenza n. 370**

Rientra nella discrezionalità dell'amministrazione la decisione riguardante la limitazione della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati.

I provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati sono espressione di scelte discrezionali dell'amministrazione, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti sui valori costituzionali spesso contrapposti, da temperare secondo i criteri di ragionevolezza cui è improntata l'attività amministrativa

È legittima l'ordinanza con cui un Comune vieta la circolazione per gli autobus in tutte le strade del centro abitato e in alcune vie esterne ad esso adiacenti, quando sia diretta alla prevenzione degli inquinamenti, alla sicurezza della circolazione e alla tutela della salute, interessi ritenuti prevalenti rispetto agli eventuali maggiori oneri e disagi per l'utenza.

### **SICUREZZA PUBBLICA - Autorizzazioni di pubblica sicurezza (Daspo, porto d'armi ecc.)**

#### **Tar Toscana, Sezione II, 4 giugno 2019, sentenza n. 823**

“Zone rosse”: è irragionevole l'automatica equiparazione fra denuncia per alcune tipologie di reati e incompatibilità a stazionare in determinate aree.

Il divieto prefettizio di stazionare in determinate aree urbane (“zone rosse”) non costituisce strumento utilizzabile in via ordinaria poiché, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l'articolo 16, primo comma, della Costituzione. Inoltre, per essere adeguatamente motivato, un provvedimento siffatto dovrebbe essere formulato in maniera tale da colpire coloro che non solo siano stati denunciati in ordine a determinati reati, ma che, per i comportamenti tenuti, possano in concreto ritenersi pericolosi per l'accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine, come nel caso di chi costantemente stazioni in determinati punti della città per vendere sostanze stupefacenti, o che abitualmente vi si ritrovi per mettere in atto comportamenti violenti.

### **STRANIERI - Cittadini extracomunitari e Cittadini U.E.**

#### **1) Tar Toscana, Sezione II, 9 gennaio 2019, sentenza n. 34**

Non può essere negato il rilascio/rinnovo del “titolo di viaggio” allo straniero che non ha ottemperato alla pena pecuniaria per un comune reato.

L'art. 3 della legge n. 1185/1967, che vieta di ottenere il passaporto a chiunque si sia sottratto all'esecuzione della pena, non può essere applicato nei confronti di un rifugiato politico che abbia richiesto il rilascio/rinnovo del “documento di viaggio”, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 251/2007.

Rispetto a tale categoria di persone, in virtù della massima tutela di cui godono, vale il solo art. 24 cit., che prevede il divieto di rilascio del “documento di viaggio” solo se sussistono ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, o se vi sono gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Pertanto, è illegittimo il diniego del “titolo di viaggio” al rifugiato politico che non ha eseguito la condanna ad una pena pecuniaria per un comune reato, non rientrando tale ipotesi tra le esigenze gravissime e impellenti di sicurezza o di ordine pubblico.

#### **2) Tar Toscana, Sezione II, 22 febbraio 2019, sentenza n. 290**

### Revoca delle misure di accoglienza: compatibilità fra normativa interna ed europea.

La compatibilità fra l'art. 23, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 142 del 2015, secondo cui la revoca delle misure di accoglienza può avvenire in presenza di “*violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti*”, e l'art. 20 della direttiva 2013/33/UE, che al suo comma 4 limita le sanzioni alle sole “*gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti*”, si rinviene in una lettura della norma interna in base alla quale i “comportamenti ripetuti”, ancorché singolarmente non gravi, assumono una connotazione di gravità proprio per la loro reiterazione, con il risultato interpretativo che la grave sanzione della revoca della misura si correla comunque ad un comportamento grave dell'ospite.

### **3) Tar Toscana, Sezione II, 9 ottobre 2019, sentenza n. 1329**

#### Accertamento della falsità della documentazione e diniego del rinnovo di permesso di soggiorno.

Laddove l'Amministrazione accerti autonomamente la falsità della documentazione presentata nel corso del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, può e deve trarne le dovute conseguenze sul piano amministrativo, procedendo per il diniego. Occorre però che detta falsità “autonoma” sia oggetto di precisa dimostrazione.

### **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI – studenti e docenti**

#### **1) Tar Toscana, Sezione I, 25 febbraio 2019, sentenza n. 297**

#### La disciplina dell'elettorato passivo degli Istituti universitari, inclusi quelli a ordinamento speciale, è riservata alle fonti di rango primario e non all'autonomia statutaria dell'ente.

La formulazione letterale dell'art. 2, comma 11, della legge n. 240/2010 (norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), affermando che “*l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo*”, è tale da ricomprendere anche le elezioni relative agli organi di vertice degli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale.

Del resto, alle Università, incluse quelle a ordinamento speciale, è devoluta soltanto una limitata competenza in materia di disciplina dell'elettorato attivo ai fini dell'elezione degli organi di vertice, e non di disciplina dell'elettorato passivo che continua, invece, ad essere riservata alle fonti di rango primario e non ha formato oggetto di delegificazione e rimessione all'autonomia statutaria universitaria.

#### **2) Tar Toscana, Sezione I, 12 marzo 2019, sentenza n. 350**

#### La convivenza *more uxorio* costituisce un'ipotesi di incompatibilità nei concorsi per la chiamata dei professori universitari.

Posto che, per giurisprudenza costante, l'art. 18, comma 1, lett. b) della legge n. 240/2010 include tra le ipotesi di incompatibilità nei concorsi per la chiamata dei professori universitari anche il rapporto di coniugio, tra queste rientra anche la convivenza *more uxorio*, da equipararsi nella sostanza al legame matrimoniale pena, altrimenti, la creazione di una disparità di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Non sussiste infatti, tra le due situazioni, alcuna differenza giuridicamente apprezzabile tale da poter giustificare un regime differente, specie nel campo dei divieti di partecipazione alle procedure concorsuali, dove si intende evitare le ingerenze nella procedura riconducibile all'esistenza di un legame tra due soggetti, uno dei quali riveste un incarico potenzialmente idoneo a ledere i principi di *par condicio* e trasparenza.

## PARTE II

### ORDINANZE

#### **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – Agri marmiferi, cave, agenzie turistiche, patenti di guida, contributo prima casa, lotto, lotterie, giochi e scommesse, ecc.**

##### **1) Tar Toscana, Sezione II, 23 aprile 2019, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 600**

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 35 del 25 marzo 2015 per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost).

Il Tar Toscana solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 35 del 25 marzo 2015, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, in quanto la norma in questione, ponendo un limite generale ai volumi di estrazione autorizzati espresso in termini quantitativi, anziché proporzionali alle dimensioni del sito di scavo, prevede un medesimo trattamento per situazioni diverse tra loro.

#### **CACCIA E PESCA**

##### **Tar Toscana, Sezione II, 9 ottobre 2019, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 1328**

Questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 commi 3, 4, 4-ter e 4-quater della L.R. 3 gennaio 1994 n. 3, per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. s) Cost.

Il Tar Toscana solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 commi 3, 4, 4-ter e 4-quater della L.R. 3 gennaio 1994 n. 3, per contrasto con l'art.117, comma 2, lett. s) Cost., nella parte in cui includono, nel novero dei soggetti abilitati a effettuare le operazioni di controllo delle popolazioni del cinghiale, i cacciatori e le guardie giurate private, soggetti non contemplati dalla legge quadro nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, il cui art. 19 prevede che l'attuazione dei piani di abbattimento autorizzati dalle Regioni debba avvenire mediante “*guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali*”, con la possibilità di avvalersi, altresì, “*dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio*”.

5. Infine un cenno all'Ufficio del Processo, questa innovazione che costituisce la razionalizzazione dell'importante contributo che ci viene offerto dai giovani chiamati a svolgere il proprio tirocinio di avviamento alla professione legale cui aspirano presso le nostre sezioni.

Un ringraziamento particolare, è doveroso, va ai colleghi che si sono impegnati con responsabilità ed entusiasmo in questa esperienza, dando vita a rapporti quanto mai proficui e stimolanti, e ai tirocinanti, che spero stiano ricavando un necessario contributo alla loro crescita e ai quali auguro le migliori fortune professionali.

6. Concludo rimettendo all'attenzione delle SS.LL. e di tutti coloro che siano interessati alla nostra attività le nostre statistiche e queste modeste riflessioni.

Sono la testimonianza del nostro quotidiano e silenzioso impegno per l'assolvimento dei nostri compiti.

Con questo quotidiano e silenzioso impegno partecipiamo allo sforzo di tutta la Giustizia Amministrativa e di tutti i pubblici poteri per l'affermazione della cultura della legalità e dei valori di rispetto e ordinata convivenza nella complessità della realtà che stiamo vivendo.

7. Do quindi la parola agli interventori.

Al termine degli interventi raccoglierò qualcuno degli stimoli offerti e proclamerò aperto l'Anno giudiziario.

Grazie

**TABELLE**

<b>TAB. N. 1</b>		<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>				
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	
<b>Magistrati</b> (compreso il Presidente e i Presidenti di Sezione)	12 per 6 mesi  11 per 6 mesi	12	11	12 per 2 mesi  11 per 10 mesi	13 per 9 mesi  12 per 3 mesi	
<b>Personale amministrativo</b>	22 per 2 mesi  21 per 2 mesi  22 per 8 mesi (di cui 2 part time)	25 per 4 mesi  24 per 4 mesi e mezzo  23 per 3 mesi e mezzo (di cui 3 part time)	22 per 1 mese  23 per 11 mesi (di cui 3 part time)	25 per 10 mesi  24 per 2 mesi (di cui 3 part time)	24 per 1 mese  25 per 8 mesi  24 per 3 mesi (di cui 3 part time)	

<b>TAB. N. 2</b>		<b>SITUAZIONE RICORSI</b>	
	<i>Al 31.12.2019</i>		
<b>Ricorsi senza domanda di fissazione d'udienza</b>	<b>1046</b>		
<b>Ricorsi già fissati ad udienza</b>	<b>1231</b>		
<b>Ricorsi in attesa di pubblicazione sentenze</b>	<b>100</b>		
<b>Ricorsi da fissare</b>	<b>2797</b>		



<b>TAB. N. 3</b>					
<b>UDIENZE EFFETTUATE</b>					
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>
<b>Camere di Consiglio (media per le 3 Sezioni)</b>	<b>21</b>	21	22	21	21
<b>Udienze Pubbliche (media per le 3 Sezioni)</b>	<b>20 + 7 Udienze Straordinarie</b>	20 + 5 Udienze Straordinarie	20 + 1 Udienza Straordinaria	20	21

<b>TAB. N. 4</b>					
<b>ATTIVITA' PROCESSUALE</b>					
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>
<b>Ricorsi pervenuti (comprese ottemperanze legge "Pinto")</b>	<b>1671 (di cui 60 doppioni)</b>	1769 (di cui 57 doppioni)	1722 (di cui 41 doppioni)	1779	2087
<b>di cui ricorsi contenenti istanza di sospensione</b>	<b>813 (48,65%)</b>	536 (30,30%)	834 (48,43%)	857 (48,17%)	933 (44,70%)
<b>Atti pervenuti esclusi i ricorsi (memorie, motivi aggiunti, ecc.)</b>	<b>19382</b>	21882	18334	21089	23516

<b>TAB. N. 5</b>					
<b>ATTIVITA' GIURISDIZIONALE</b>					
	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Sentenze*</b>	<b>1376</b>	1373	1407	1327	1209
<b>Sentenze brevi*</b>	<b>182</b>	231	221	333	350
<b>Dispositivi di sentenza*</b>	<b>2</b>	5	3	7	14
<b>Ordinanze cautelari*</b>	<b>631</b>	678	633	531	706
<b>Decreti cautelari*</b>	<b>131</b>	120	158	132	129
<b>Decreti decisori*</b>	<b>509</b>	541	684	870	913
<b>Decreti ingiuntivi*</b>	<b>2</b>	5	5	3	6
<b>Ordinanze collegiali*</b>	<b>181</b>	156	122	184	195
<b>Ordinanze presidenziali*</b>	<b>20</b>	2	2	6	4
<b>Decreti presidenziali*</b>	<b>42</b>	34	15	79	30
<b>Decreti collegiali*</b>	<b>36</b>	23	15	27	20
<b>TOTALE*</b>	<b>3191</b>	3168	3265	3499	3576

*\*depositati e pubblicati*

<b>TAB. N. 6</b>					
<b>RAPPORTO RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI</b>					
	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Ricorsi pervenuti</b>	<b>1671</b>	1769	1722	1779	2087
<b>Ricorsi definiti* (comprese ottemperanze legge "Pinto")</b>	<b>2165</b>	2157	2295	2654	2565
<b>Ricorsi pendenti</b>	<b>5174</b>	5684	6139	6712	7578

*\*con sentenza, sentenza breve, decreto decisorio.*

**TAB. N. 7 RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER MATERIA**

	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>
<b>Edilizia</b>	<b>300</b>	355	392	416	404
<b>Urbanistica</b>	<b>100</b>	60	57	66	181
<b>Stranieri</b>	<b>184</b>	189	131	169	162
<b>Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>	<b>137</b>	171	163	151	151
<b>Pubblico impiego</b>	<b>137</b>	150	151	130	117
<b>Esecuzione del giudicato</b>	<b>121</b>	120	82	196	220
<b>Sicurezza pubblica</b>	<b>90</b>	96	102	104	128
<b>Autorizzazioni e concessioni</b>	<b>76</b>	104	102	86	112
<b>Commercio, artigianato</b>	<b>61</b>	44	70	62	57
<b>Demanio statale, regionale</b>	<b>60</b>	50	86	39	74
<b>Inquinamento</b>	<b>42</b>	51	35	23	7
<b>Comune e provincia</b>	<b>39</b>	55	42	29	35
<b>Accesso ai documenti</b>	<b>38</b>	27	21	27	21
<b>Ambiente</b>	<b>37</b>	29	34	43	68
<b>Istruzione</b>	<b>35</b>	26	36	35	73
<b>Servizio sanitario nazionale</b>	<b>31</b>	45	46	21	22
<b>Agricoltura e foreste</b>	<b>15</b>	23	19	17	17
<b>Espropriazione per pubblica utilità</b>	<b>15</b>	17	11	29	12
<b>Servizi pubblici</b>	<b>14</b>	15	23	22	85
<b>Carabinieri</b>	<b>13</b>	1	5	1	4
<b>Elezioni</b>	<b>12</b>	4	3	2	6
<b>Enti pubblici in generale</b>	<b>10</b>	21	21	25	48
<b>Universita' degli studi</b>	<b>9</b>	5	10	5	9
<b>Caccia e pesca</b>	<b>7</b>	4	6	10	19
<b>Antichita' e belle arti</b>	<b>5</b>	7	5	6	0
<b>Industria</b>	<b>4</b>	11	7	4	0
<b>Professioni e mestieri</b>	<b>4</b>	12	5	10	8

<b>segue</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Farmacia</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>Forze armate</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>6</b>
<b>Vittime del dovere</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
<b>Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Leva militare</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordinanze contingibili e urgenti</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Polizia di stato</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Revocazione (giudizio)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Autorita' indipendenti (attivita', organizzazione)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Cittadinanza</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
<b>Notai</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regione</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Regolamento di competenza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Magistrati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Non assegnata</b>	<b>60 (*)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>TOTALI</b>	<b>1671</b>	<b>1769</b>	<b>1722</b>	<b>1779</b>	<b>2087</b>

*(\*) si tratta di n. 60 ricorsi duplicati per doppia trasmissione telematica*

<b>TAB. N. 8</b> <i><b>RICORSI DEPOSITATI E DEFINITI DAL 2015 AL 2019</b></i>					
	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2018</b></i>	<i><b>Anno 2017</b></i>	<i><b>Anno 2016</b></i>	<i><b>Anno 2015</b></i>
<b>Ricorsi pervenuti</b>	<b>1671</b>	1769	1722	1779	2087
<b>Ricorsi decisi nello stesso anno del deposito</b>	<b>543</b> <b>(32%)</b>	559 (32%)	461 (27%)	494 (28%)	562 (27%)

<b>TAB. N. 9</b> <i><b>SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI</b></i>		
	<b>Nr. Provvedimenti</b>	<b>%</b>
<b>Riferiti a ricorsi pervenuti nel 2019</b>	<b>543</b>	26,27
<b>Riferiti a ricorsi pervenuti negli anni precedenti</b>	<b>1524</b>	73,73
<b>TOTALE</b>	<b>2067</b>	100

**TAB. N. 10 ESITO SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI**

	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2016</i>
<b>Accolto</b>	<b>452</b>	463	416
<b>Accolto in parte</b>	<b>34</b>	52	11
<b>Respinto</b>	<b>464</b>	449	726
<b>Cessata materia del contendere</b>	<b>57</b>	67	104
<b>Difetto di giurisdizione</b>	<b>37</b>	18	0
<b>Estinto</b>	<b>48</b>	42	46
<b>Improcedibile</b>	<b>279</b>	282	152
<b>Inammissibile</b>	<b>105</b>	161	73
<b>Irricevibile</b>	<b>16</b>	17	11
<b>Perenzione</b>	<b>423</b>	458	786
<b>Rinuncia</b>	<b>11</b>	9	14
<b>Revoca decreto</b>	<b>0</b>	0	1
<b>Altri esiti (compreso esiti multipli)</b>	<b>274</b>	67	304
<b>TOTALI</b>	<b>2200</b>	2126	2650

<b>TAB. N. 11 APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO</b>			
	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2017</i>
<b>Appelli avverso ordinanze cautelari</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>85</b>
<b>Appelli avverso provvedimenti definitivi</b>	<b>233</b>	<b>328</b>	<b>318</b>

<b>TAB. N. 12 MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI</b>	
	<i>Anno 2019</i>
<b>Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>	<b>9</b>
<b>Istruzione</b>	<b>7</b>
<b>Edilizia ed urbanistica</b>	<b>9</b>
<b>Autorizzazioni e concessioni</b>	<b>6</b>
<b>Stranieri</b>	<b>3</b>
<b>Pubblico Impiego</b>	<b>7</b>
<b>Altre materie</b>	<b>16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>57</b>

**TAB. N. 13      *MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO SENTENZE***

	<i>Anno 2019</i>
<b>Appalti</b>	<b>1</b>
<b>Stranieri</b>	<b>9</b>
<b>Edilizia e urbanistica</b>	<b>97</b>
<b>Pubblico Impiego</b>	<b>16</b>
<b>Autorizzazioni e concessioni</b>	<b>13</b>
<b>Altre materie</b>	<b>97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>233</b>

**TAB. N. 14      *ESITI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI***

<i>Ordinanze T.A.R. del</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2017</i>
<b>Accolto</b>	<b>13</b>	13	35
<b>Respinto</b>	<b>20</b>	42	49
<b>Interlocutoria</b>	<b>1</b>	1	1
<b>Improcedibile</b>	<b>1</b>	3	7
<b>Altri esiti (anche multipli)</b>	<b>9</b>	4	3
<b>Non decisi al 31/12/2019</b>	<b>7</b>	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	68	95



<b>TAB. N. 15</b> <i><b>ESITI APPELLI AVVERSO SENTENZE</b></i>			
<i>Sentenze T.A.R. del</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2017</i>
<b>Accolto</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>33</b>
<b>Respinto</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>64</b>
<b>Accolto in parte</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Altri esiti (anche multipli)</b>	<b>22</b>	<b>67</b>	<b>47</b>
<b>Non decisi al 31/12/2019</b>	<b>151</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
<b>TOTALE</b>	<b>207</b>	<b>303</b>	<b>282</b>